



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Editto. Che non si tengano Bibie volgari, nè Libri di controuersie con gli Heretici.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

In oltre farete ogni esatta diligéza, per raccogliere, & esibire nel termine d'vn mese nota di tutti quelli, che hora si trouano fuora in simili paesifesplicando il luogo doue sono, & l'occasione, & l'esercizio loro, & il tempo che sono dimorati fuori in quelle parti. Dall'Arciuefcouato di Milano il 21. di Aprile. 1586.

E D I T T O.

Che non si tengano Bibie volgari, nè Libri di controuersie con gli Heretici.

Carolus S. R. E. Presbyter Cardinalis Tit. Sanctæ Praxedis, & Mediolanensis Archiepiscopus, &c.

NON conuenédosi, che i misterij della sacra Scrittura siano da tutto il popolo indifferentemente letti, & esaminati; poi che per l'altezza loro, & imperitia di molti, possono gli animi semplici facilmete implicarsi in varij errori, & restar oppressi. Però con gran ragione, e consiglio è stato in diuersi tépi proueduto, che la sacra Biblia volgare, & i libri di controuersie con gli Heretici, non fullero à tutti egualmente permessi, ma solo à persone con maturo delecto approuate; si come nel sacro Indice Romano publicato in esecuzione del sacro Concilio di Trento, e di poi più strettamente è stato ordinato. Di qui è che noi per il Pastorale nostro officio volendo diligentemente essequire i sudetti ordini; commandiamo generalmente à tutti, e ciascuno della Città, e Diocese nostra, così Librari, e Stampatori, come altri di qualunque stato, grado, sesso, e conditione, tanto secolari quanto Ecclesiastici, etiam regolari di qual si voglia ordine, & essenti: che debbano tra termine di giorni dieci, dal dì della publicatione del presente Editto, hauer depositato in mano del Reuer. Monsig. Marc'Antonio Bellino Ordinario del Duomo, e nostro Cancelliere Archiepiscopale, tutte le Biblie volgari, e tutti i libri di controuersie con gli Heretici scritti in lingua volgare, ancorche approbati, e permessi da

noi, e dal Reuerendo Padre Inquisitore, e da nostri Vicarij, ò Deputati, etiam con licenza scritta: i quali suspendiamo, & consignamo in deposito come di sopra, sin tanto che si darà da noi altro ordine, à beneficio commune, e seruitio dell'anime; sotto pena à chi nõ hauerà obedito, non solamente della perdita d'essi libri, ma etiam di tutte l'altre censure, e pene, da sacri Canonici, e constitutioni, e decreti Apostolici, cõtra quelli che ritengono appresso di se libri prohibiti, statuite; alle quali si procederà contra ogn'vno irremissibilmente.

Dat. Romæ in ædibus nostris Sanctæ Praxedis die 4. Decembris. 1582.

Carolus Cardinalis Tit. Sanctæ Praxedis Archiepisc.

Ordini da offeruari da Librari, Stampatori, & altri, secondo le Regole, & Indice di libri prohibiti, intimati, e dati à loro per commissione di Monsig. Illustr. & Reuer. Cardinal Borromeo Arciuefcouo, e del Reuer. Padre Inquisitore.

PER essequire quel che altre volte da Sommi Pontefici, e già da Leone Decimo nel Concilio Lateranense, & ultimamente per l'Indice di libri prohibiti, e per constitutioni Prouinciali, e Diocesane di Milano necessariamente si è costituito, per ouviare alla peste di libri catiui, e perniciosi; si ordina, e commanda.

1. Che ciascun Libraro, ò venditor di libri tenghi nelle lor botteghe l'Indice di libri prohibiti, accioche così nel comprare, come nel vendere, serui come deue inuolabilmente le regole d'esso Indice: e nelle visite che per l'auenire si faranno, e con l'altre diligenze che si vsaranno, non sia trouato colpeuole.

2. Che ciaschedun di loro habbia nelle sue botteghe vn libro, ò inuentario di tutti i libri che hora hanno, & haranno per l'auenire. Qual inuentario sarà da noi sottoscritto, visto, e riconosciuto diligentemente; sotto pena di